



SANTA MARIA DEL CEDRO

PROVINCIA DI COSENZA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Legge Urbanistica Regionale n° 19 del 16 Aprile 2002

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

TITOLO

REGOLAMENTO

TAVOLA

SCALA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. VINCENZO SILVESTRI

IL SINDACO

Dott. Giuseppe AULICINO

IL SEGRETARIO

Dott. ANTONIO MARINO

DATA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Capogruppo
Dott. Virgilio VISCIDO
Architetto

Dott. Ernesto LUPINACCI
Architetto

Dott. Sergio GIOIA
Ingegnere

Dott.ssa Sonia COSENTINI
Architetto

Dott.ssa Rita ARENA
Architetto

Dott. Claudio ADDUCI
Ingegnere

Dott. Beniamino TENUTA
Geologo

Dott. Ugo GALIANO
Agronomo

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

REDAZIONE DATA _____

ADOTTATO CON DELIBERA _____

INDICE

SCOPO DEL REGOLAMENTO, RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI

1. Finalità del regolamento _____	3
2. Riferimenti normativi _____	3
3. Definizioni _____	4

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO/CLIMA ACUSTICO

4. Concessioni edilizie, licenze ed autorizzazioni per l'esercizio di attività produttive o commerciali _____	7
5. Nuovi insediamenti o ristrutturazioni edilizie che comportino il cambio di destinazione d'uso _____	8
6. Nuovi edifici _____	8

ATTIVITA' ALL'APERTO

7. Attività all'aperto _____	10
8. Attività sportive/ricreative svolte all'aperto in impianti fissi _____	11

ATTIVITA' TEMPORANEE

9. Attività temporanee di cantieri _____	12
9.1 Cantieri - procedure semplificate _____	13
10. Manifestazioni, concerti, luna park, circhi, ecc. _____	14
10.1 Individuazione delle aree da destinarsi allo svolgimento di manifestazioni temporanee _____	14
10.2 Manifestazioni temporanee svolte al di fuori delle aree esplicitamente destinate _____	15
10.3 Altre attività temporanee: musica nei locali, feste in strutture ricettive, cinema all'aperto, ecc.	

CONTROLLI/SANZIONI

11. Attività di controllo _____	18
12. Ordinanze contingibili ed urgenti _____	18
13. Sospensione/revoca autorizzazioni _____	18
14. Sanzioni _____	19

ALLEGATI

FINALITA' DEL REGOLAMENTO, RIFERIMENTI LEGISLATIVI, DEFINIZIONI

1. FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento si definiscono le norme attuative del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Santa Maria del Cedro in applicazione della Legge Regionale del 19 ottobre 2009 n° 34 BUR 19/2009.

Il Regolamento, inoltre, al fine di migliorare le condizioni di benessere sociale e tutelare la salute pubblica, disciplina le emissioni rumorose, sia connesse ad attività produttive o commerciali in essere o di futura realizzazione, sia legate ad attività o manifestazioni di tipo temporaneo.

Sono, dunque, abrogate tutte le norme in materia di inquinamento acustico inserite nei regolamenti comunali previgenti al presente, i quali dovranno essere adeguati alla nuova regolamentazione.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

I principali disposti normativi di riferimento del presente regolamento sono:

- Legge 447 del 26 ottobre 1995 “legge quadro sull’inquinamento acustico”, e i suoi principali decreti attuativi, tra cui:
 - D.P.C.M. 14 novembre 1997 “determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
 - D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
 - D. M. Ambiente del 16 marzo 1998 “tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”
 - D.P.C.M. 31 marzo 1998 “atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica”
 - D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215 “regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo” (con le modifiche introdotte dalla Legge 31 luglio 2002 n° 179)
 - Legge Regionale Calabria n° 34 del 19/10/2009 “Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente nella Regione Calabria”

3. DEFINIZIONI

1. Attività rumorose: azione che produce l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi, dell’ambiente abitativo e/o esterno, in modo da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Si considerano a carattere temporaneo le emissioni o le immissioni sonore derivanti da attività di durata non superiore **alle 5 ore continuative**. Si considerano attività rumorose a carattere temporaneo : le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e/o sportive, i circhi, i lunapark, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre manifestazioni assimilabili che implicino l’utilizzazione di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione che si esauriscono in un arco di tempo limitato. ,

3. Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabili-

menti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

4. Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto 3);

5. Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in corrispondenza degli spazi occupati da persone e comunità;

6. Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);

7. Classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;

8. Impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;

9. Clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;

10. Requisiti acustici passivi degli edifici: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;

11. tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla legge

12. dB(A) (decibel ponderati A): unità di misura dei livelli di rumore

13. Periodo di riferimento diurno: l'intervallo compreso tra le 6:00 e le 22:00

14. Periodo di riferimento notturno: l'intervallo compreso tra le 22:00 e le 6:00

15. Valori limite assoluti: valori limite riferiti a specifiche sorgenti (di emissione) o riferiti all'insieme di tutte le sorgenti (di immissione) validi nell'ambiente esterno; valori di qualità: i valori da conseguire con le tecnologie e le metodiche di risanamento. Sono tutti differenziati a seconda delle varie zone in cui è classificato il territorio comunale secondo il Piano di Zonizzazione Acustica:

Classi di destinazione acustica	Valori limite assoluti di emissione		Valori limite assoluti di immissione		Valori di qualità	
	diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno
Classe I°	45	35	50	40	47	37
Classe II°	50	40	55	45	52	42
Classe III°	55	45	60	50	57	47
Classe IV°	60	50	65	55	62	52
Classe V°	65	55	70	60	67	57
Classe VI°	65	65	70	70	70	70

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- Classe I aree particolarmente protette
 Classe II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
 Classe III aree di tipo misto

Classe IV	aree di intensa attività umana
Classe V	aree prevalentemente industriali
Classe VI	aree esclusivamente industriali

16.Valori limite differenziali (di immissione): si applicano all'interno degli ambienti abitativi (eccetto le aree classificate in classe VI) e stabiliscono la massima differenza ammessa tra il livello di rumore ambientale (con tutte le sorgenti in funzione) e il livello di rumore residuo (senza la specifica sorgente in funzione): valgono 5 dB(A) in periodo diurno e 3 dB(A) in periodo notturno. Non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Non si applicano inoltre se:

- il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO/CLIMA ACUSTICO

4. PERMESSI DI COSTRUIRE, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE O COMMERCIALI

Per il rilascio di:

- Permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
- provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive o commerciali;

sarà richiesta una relazione di impatto acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività, e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti acustici di zona.

Tale documentazione dovrà essere redatta in conformità alla legislazione vigente, con particolare riferimento agli artt. 16-17 della L.Reg. 34/09.

La relazione di impatto acustico sarà richiesta anche per nuovi esercizi pubblici o per quelli esistenti (bar, paninoteche, discoteche, piano-bar, sale da ballo, palestre, etc.) che utilizzano impianti di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo (fatto salvo l'obbligo del gestore di verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ai sensi del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, per i luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo).

Eventuali ampliamenti d'orario in periodo notturno saranno concessi previa dimostrazione di idonee opere di insonorizzazione del locale (vedi anche successivo punto 10.3).

Le domande di licenza od autorizzazione all'esercizio dovranno essere presentate secondo il modulo A allegato.

Le attività commerciali / professionali / artigianali di piccola entità, che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi e che non abbiano impianti di climatizzazione con unità esterne, sono esentate dalla presentazione di relazione tecnica di impatto acustico previa autocertificazione secondo il modulo B allegato.

I subentri e i cambi di titolarità di licenza saranno equiparati ad una nuova attività, fatto salvo il caso in cui il subentro avvenga per un'attività già in possesso di regolare nulla osta acustico, e non vi sia alcuna variazione degli impianti installati e dei processi lavorativi, fatto che dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione.

5. NUOVI INSEDIAMENTI O RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE CHE COMPORTINO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

Nel caso in cui siano previsti, in conformità gli strumenti urbanistici, nuovi insediamenti o ristrutturazioni degli insediamenti esistenti che comportino nuove destinazioni d'uso, anche in assenza di trasformazione edilizia, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 legge 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali ubicati entro una fascia di 100 ml. da infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi e ricreativi.

Tale documentazione dovrà essere redatta in conformità alla legislazione vigente e presentata contestualmente alla domanda di Permesso di Costruire.

6. NUOVI EDIFICI /INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Per gli edifici di nuova costruzione, in sede di approvazione del progetto, dovrà essere presentata apposita relazione tecnica attestante, in via previsionale, la conformità del progetto ai parametri previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici".

Per il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi di agibilità delle opere edilizie subordinate al permesso di costruire (così come definite dall'art. 10 comma 1 del D.P.R. 6-06-2001 n. 380) dovrà essere eseguito apposito collaudo acustico in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. prima citato, riguardante:

1. le partizioni orizzontali e verticali dell'edificio (indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti di diverse unità abitative, indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata, indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato);
2. i servizi a funzionamento continuo (impianto di riscaldamento, aerazione e condizionamento);
3. i servizi a funzionamento discontinuo (ascensore, scarichi idraulici, servizi igienici, rubinetteria).

La stessa procedura potrà essere richiesta per quegli interventi di carattere minore modificativi delle caratteristiche dell'ambiente abitativo così come definito dall'art. 2 comma 1b della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e delle relative componenti, servizi a funzionamento discontinuo/continuo di cui alle definizioni date dal D.P.C.M. 05.02.1997, limitatamente alle porzioni di immobili oggetto di intervento.

In sede di presentazione di PAU, sia di iniziativa pubblica che privata, dovrà essere presentata idonea documentazione in grado di dimostrare la compatibilità dell'intervento proposto con la Zona Acustica di riferimento. In particolare qualora detto PAU determini la presenza al suo interno di attività ricadenti in classe 1 (scuole, aree a verde, etc) dovranno essere previsti idonei mitigatori di impatto in modo da garantire gli standard della Zona Acustica medesima.

L'approvazione del PAU comporterà l'automatico aggiornamento della Classificazione in zone acustiche del territorio, limitatamente alle aree interessate.

Nella definizione dell'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà, inoltre, essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, adiacenti o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere, di norma, osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti a protezione degli edifici.

Ai Piani attuativi dovrà essere allegata una Relazione di impatto acustico, redatta da un Tecnico competente, che dovrà contenere:

- a) le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c) la localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- d) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto, la verifica dei valori limite di emissione ed immissione massima di zona previsti dalla Classificazione e la verifica del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di agibilità da parte degli edifici alla cui protezione esse risultano destinate.

L'assenza della Relazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda.

E' fatto obbligo della verifica di impatto acustico a tutte quelle attività che per il loro svolgimento usino macchinari e/o strumenti (sia all'aperto che al coperto) in grado di determinarsi come fonte di rumore, quando le stesse attività si svolgono in edifici residenziali e/o aree di pertinenza degli stessi.

7. ATTIVITÀ ALL'APERTO

Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine in genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale o di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa CEE e comunque tali da garantire il rispetto dei limiti di zona.

Le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come anche le attività di pulizia/manutenzione di spazi verdi pubblici e/o privati, devono rispettare i valori limite di zona; sono esonerate dal rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

Il Sindaco, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, può autorizzare deroghe temporanee, prescrivendo che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

E' consentito l'uso di macchine operatrici nelle zone del sistema agricolo, nei territori non insediabili ed in particolare nelle aree boscate, appartenenti alla classe I, al fine di consentirne una adeguata manutenzione, in deroga permanente ai limiti di zona con le seguenti prescrizioni:

- a. i macchinari utilizzati devono essere conformi alle normative CE
- b. devono comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo.

Nelle altre zone, le attività di pulizia/manutenzione di terreni e spazi verdi privati, effettuate con tagliaerba, decespugliatori, motozappe, motoseghe, macchinari agricoli ad uso di giardinaggio, sono consentite alle seguenti condizioni:

- c. i macchinari utilizzati devono essere conformi alle normative CE

d. devono comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo ed in particolare:

e. utilizzo dei macchinari rumorosi non prima delle ore 8.00 per i giorni feriali e delle ore 9.00 per il sabato e giorni festivi

f. il funzionamento continuativo dei macchinari rumorosi non deve essere protratto oltre le due ore.

Le attività di carico/scarico/movimentazione merci di esercizi commerciali e artigianali dovranno essere effettuate in orari e con modalità tali da ridurre al minimo il potenziale disturbo arrecato alle abitazioni vicine.

E' altresì consentito l'esercizio dell'attività venatoria su tutto il territorio comunale in deroga permanente ai limiti di zona, se non in contrasto con la vigente disciplina sulla caccia.

8. ATTIVITÀ SPORTIVE/RICREATIVE SVOLTE ALL'APERTO IN IMPIANTI FISSI

Le attività sportive e/o ricreative svolte all'aperto in impianti fissi, che comportano emissioni di rumore superiori ai limiti di zona potranno essere svolte nell'intervallo orario 9.00 ÷ 22.00.

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare 70 dB(A).

E' esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

Sono fatte salve le deroghe previste per manifestazioni temporanee, nei limiti previsti dal punto 10.2 e 10.3 del presente Regolamento, sia per le strutture ad uso pubblico che per le strutture private.

9. ATTIVITÀ TEMPORANEE DI CANTIERI

Le emissioni sonore provenienti da cantieri edili che utilizzano macchinari e/o attrezzature rumorose, qualora superino i limiti di zona, sono consentite nei giorni feriali ed il sabato mattina, negli intervalli orari 8.00 ÷ 12.00 e 13.00 ÷ 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa CEE ed il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo.

In questi intervalli orari le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono generalmente superare:

1. 70 dB(A) dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00;
2. 80 dB(A) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Non si considera il limite differenziale.

Qualora non sia assolutamente possibile contenere le emissioni sonore ai livelli descritti precedentemente, è consentito il limite di 85 dB(A) per non più di quattro ore complessive nella fascia 9:00 ÷ 12.00 e 15.00 ÷ 19.00.

Possono essere previste fasce orarie più restrittive qualora la rumorosità interessi ricettori particolarmente sensibili (scuole, ospedali, case di cura o riposo, ecc.).

In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività, non può essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle 19:00. particolari deroghe potranno essere concesse in relazione a lavori che producano livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

Le imprese titolari di cantieri edili devono presentare al competente ufficio comunale, almeno dieci giorni prima dell'inizio attività, una richiesta di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumore (secondo il modulo C allegato) unitamente ad una relazione in duplice copia redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, indicante:

- a) descrizione dell'attività

- b) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa
- c) elenco dettagliato delle attrezzature, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi
- d) clima acustico della zona prima dell'attività
- e) classificazione acustica dell'area
- f) valutazione dei livelli sonori immessi presso i ricettori maggiormente esposti, da individuarsi su una pianta aggiornata e dettagliata dell'area
- g) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

L'amministrazione comunale, entro dieci giorni dal ricevimento, potrà rilasciare l'autorizzazione, prescrivendo particolari accorgimenti da adottarsi durante i lavori e/o limitazioni d'orario, così pure come rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.

I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune.

Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, lavorazioni ed attrezzature utilizzate, limiti di immissione, accorgimenti per il contenimento del rumore, pena la revoca dell'autorizzazione al cantiere.

9.1 Cantieri - procedure semplificate

Saranno esentati dalla presentazione della domanda di autorizzazione in deroga e della relazione firmata da tecnico competente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo:

- a) i lavori di piccola manutenzione all'interno di edifici della durata non superiore a cinque giorni;
- b) lavori di pronto intervento, con carattere di emergenza o urgenza, eseguiti ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale, fatto salvo che la presentazione della documentazione completa avverrà contestualmente alle richieste di permesso di costruire o altro titolo analogo;
- c) cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione.

Saranno esentati dalla presentazione della relazione firmata da tecnico competente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo:

- d) i lavori di sistemazioni esterne consistenti in ripristini, piccoli interventi, manutenzione ordinaria/straordinaria di edifici della durata non superiore a cinque giorni;
- e) i lavori che non comportano l'utilizzo di utensili e macchine particolarmente rumorosi (quali martelli demolitori pneumatici/elettrici, smerigliatrici, escavatori, ecc.) della durata inferiore a trenta giorni;
- f) i lavori che riguardano la manutenzione e la ristrutturazione di edifici in zone rurali distanti almeno 100 ml. da abitazioni o luoghi frequentati.

Le emissioni rumorose dovranno essere comunque contenute entro i limiti consentiti dalla buona tecnica.

10. MANIFESTAZIONI, CONCERTI, LUNA PARK, CIRCHI, ECC.

10.1 Individuazione delle aree da destinarsi allo svolgimento di manifestazioni temporanee

Nell'ambito del territorio comunale sono individuate le seguente aree:

Area Classificazione Acustica

Piazza della Resistenza – Concerti, spettacoli, e simili

Piazza Italia - Concerti, spettacoli, e simili

Piazza Rivetti - Concerti, spettacoli, e simili

Piazza Chiesa Foresta

Campo Sportivo Comunale Zona III

Area in viadove potranno essere svolte manifestazioni temporanee quali luna park, circhi, teatri tenda, fiere, mercati, concerti, spettacoli vari.

Le relative emissioni sonore, qualora superino i limiti di zona, sono consentite nell'intervallo orario 9.00 ÷ 24.00.

In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 70 dB(A) negli intervalli orari 9.00 ÷ 22.00, ed i 65 dB(A) nell' intervallo orario 22.00 ÷ 24.00.

Non si considera il limite differenziale.

Dette attività, se di durata complessiva inferiore o uguale a tre giorni, svolte nelle aree di cui sopra, sono consentite senza richiesta di autorizzazione in deroga, a condizione che sia presentata semplice domanda contenente:

- dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante ovvero responsabile dell'attività;
- descrizione dell'attività e dei principali impianti/attrezzature utilizzati;
- indicazione del luogo e della superficie massima occupata;
- data di inizio e durata dell'attività.

L'amministrazione comunale potrà prescrivere particolari accorgimenti e/o limitazioni d'orario da adottarsi durante l'attività, così pure come rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.

10.2 Manifestazioni temporanee svolte al di fuori delle aree esplicitamente destinate

Considerata la vocazione turistica del Comune di Santa Maria del Cedro e le consolidate tradizioni storico culturali del suo territorio, vi sono numerose manifestazioni temporanee che si svolgono in zone del tessuto urbano non ricomprese tra quelle esplicitamente destinate a tali attività.

Ricadono in tale casistica manifestazioni musicali / teatrali / spettacoli svolti soprattutto nel periodo estivo, così come sagre, feste patronali, feste di quartiere.

Per queste attività dovrà essere presentata, almeno dieci giorni prima dell'inizio, richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore (secondo l'allegato modulo D), ed anche una relazione tecnica di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale nei seguenti casi:

- a. qualora la manifestazione si protragga per più di tre giorni;
- b. a richiesta dell'amministrazione comunale.

Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio e/o recettore più esposto, non possono superare i 70 dB(A)

nel periodo di riferimento diurno, ed i 65 dB(A) nel periodo di riferimento notturno (comunque non oltre le ore 01:00).

Non si considera il limite differenziale.

In casi particolari e ben motivati potranno essere stabiliti valori limite di immissione diversi da quelli riportati sopra.

L'amministrazione comunale potrà prescrivere particolari accorgimenti e/o limitazioni d'orario da adottarsi durante l'attività, così pure come rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto dei limiti in deroga.

Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, processioni religiose, manifestazioni a carattere benefico o promozionale, comportanti l'utilizzo di sistemi di amplificazione, sono autorizzate in modo permanente alle seguenti condizioni:

- a) durata della manifestazione non superiore a 8 ore, in periodo diurno e comunque non oltre le ore 22:00;
- b) emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, Leq(A), misurato presso l'edificio e/o recettore più esposto, non superiori a 70 dB(A).

10.3 Altre attività temporanee:

musica nei locali, feste in strutture ricettive, cinema all'aperto, stabilimenti balneari, pubblicità fonica o la diffusione sonora in forma itinerante ecc.

Gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pub, pizzerie, paninoteche, ecc.) e le strutture turistico-ricettive (alberghi, pensioni, stabilimenti balneari, ecc.) che intendano svolgere attività di tipo musicale o di intrattenimento quali piano bar, concertini con musica dal vivo o riprodotta, serate danzanti, ecc., a supporto di quella principale licenziata, durante il periodo di riferimento diurno e/o notturno e con caratteristiche temporanee di tipo stagionale o ripetitivo, dovranno produrre una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico Competente in Acustica Ambientale, che documenti i livelli sonori previsti dall'attività, e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti acustici assoluti di zona e differenziali all'interno degli ambienti abitativi e/o recettori sensibili più prossimi. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi. Detti impianti se collocati su aree esterne saranno impiegati solamente nelle serate organizzate ed autorizzate, viceversa non sarà consentita diffusione acustica esterna.

Tale documentazione dovrà essere redatta in conformità alla legislazione vigente.

Nel caso sia impossibile rispettare i limiti assoluti e/o differenziali, dovrà essere richiesta apposita deroga, specificando:

- 1 - tempi e le modalità di svolgimento dell'attività
- 2 - le misure previste per limitare le emissioni sonore
- 3 - il calcolo puntuale dell'impatto acustico previsto sui ricettori maggiormente esposti.

Sarà facoltà dell'amministrazione comunale concedere o meno la deroga richiesta, in relazione alla localizzazione dell'attività, all'impatto acustico provocato sui ricettori maggiormente esposti, alla possibilità di effettuare interventi per ridurre la rumorosità; potranno inoltre essere imposte limitazioni sull'orario di svolgimento dell'attività e sul calendario proposto, tenuto conto che il numero massimo di giornate derogabili nell'arco di un anno è pari a 5. La deroga all'orario di svolgimento dell'attività non potrà comunque essere antecedente alle ore 17 e successiva alle ore 02.

La pubblicità fonica¹ o la diffusione sonora in forma itinerante² entro i centri abitati³ è consentita unicamente dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa. Queste attività devono comunque rispettare i limiti massimi di emissione previsti per le singole zone, e sono soggette a specifica autorizzazione, per come dettagliato nell'allegato modulo di richiesta.

La pubblicità fonica o la diffusione sonora è, comunque, vietata all'interno della zone I e II così come individuate nella Classificazione acustica del territorio comunale.

I veicoli utilizzati per l'esercizio della pubblicità itinerante non possono sostare sulle aree pubbliche in generale, comprese quelle destinate a parcheggio né su quelle private poste in aree soggette a vincolo ambientale. Il messaggio fonico, in caso di fermata di autoveicoli per motivi di traffico o altro, va interrotto.

Per la pubblicità fonica o la diffusione sonora itinerante non è prevista la possibilità di deroga.

CONTROLLI/SANZIONI

11. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 6 e 14 della Legge 447/95 e agli art.li 18-25-27 della Legge regionale 34/09, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina e delle disposizioni tecniche relative ai permessi di costruire e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali, alle attività all'aperto ed alle attività temporanee, così come previsto negli articoli precedenti;
- c) dell'esecuzione da parte delle imprese degli eventuali piani di risanamento acustico.

12. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, il Sindaco può ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

13. SOSPENSIONE/REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto (seconda violazione) dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa nonché l'impossibilità a poter ottenere una nuova autorizzazione per un anno solare a far data dall'accertamento della violazione medesima. Se il ripetuto mancato rispetto (seconda violazione) è determinato da pubblicità fonica o diffusione sonora itinerante, oltre a quanto previsto nella frase precedente, si procederà, al sequestro del mezzo itinerante che ha

¹ Per pubblicità fonica, ai sensi della presente disciplina, si intende la diffusione di qualsiasi messaggio a scopo commerciale o di propaganda in genere, fatti salvi i messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza

² Si definisce diffusione sonora in forma itinerante quella esercitata con veicoli appositamente attrezzati o recanti immagini e scritte riferite all'attività svolta dal privato o dall'azienda, può esercitarsi sia su veicoli propri che per conto terzi

³ . Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio ed in ottemperanza alle disposizioni che seguono, la definizione di centro abitato è quella prevista all'articolo 3, primo comma, punto 8) del vigente Codice della Strada

prodotto la violazione medesima per giorni 15 a far data dall'accertamento della violazione. Analogamente, il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi in deroga per le attività rumorose temporanee (cantieri edili, manifestazioni, ecc.) comporterà la revoca del provvedimento autorizzativo e la sospensione dell'attività in questione.

14. SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L. 447/95 e all'art. 15 della L.R. n. 34/09, nonché a quelle previste nel medesimo Regolamento.. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità, nonché le disposizioni contenute nel Testo Unico dell'edilizia approvato con D.P.R. n. 380/2001.

Tabella riassuntiva delle sanzioni pecuniarie:

Non ottemperanza a provvedimenti dell'Autorità

(L. 447/95 – art. 10 c. 1)

da €1032,00 a €10329,00

Supero dei limiti di emissione o di immissione

(L. 447/95 – art. 10 c. 2 modificato da L. 426/98 – Legge Regionale n°34/09 art.28)

da €516,00 a €5164,00

Violazione delle disposizioni emanate in attuazione della L. 447/95

(L. 447/95 – art. 10 c. 3)

da €258,00 a €10329,00

Supero reiterato dei limiti di emissione o di immissione

(L. R. 34/99 art. 28 c. 2)

da €1032,00 a €10329,00

Revoca provvedimento amministrativo abilitante all'esercizio dell'attività

Mancata presentazione al Comune del Piano di Risanamento Acustico delle imprese (se dovuto) o mancato adeguamento ai limiti imposti dalla classificazione acustica

(L. R. 34/99 art. 28 c. 2))

da €516,00 a €3098,00

Supero dei limiti individuati nei regolamenti comunali (fatti salvi i casi di deroghe autorizzate)

(L. R. 34/09 art. 28 c. 1 lett. d)

da €258,00 a €1549,00

ALLEGATI - SCHEMA FAC SIMILE MODULISTICA DA UTILIZZARE

Modulo A: domanda di nulla osta acustico per attività produttive / commerciali

Modulo A1 : domanda di nulla osta acustico per pubblicità fonica o diffusione sonora itinerante

Modulo B: domanda di nulla osta acustico per attività produttive / commerciali senza sorgenti rumorose

Modulo C: domanda di deroga ai limiti di rumore per cantieri edili temporanei

Modulo D: domanda di deroga ai limiti di rumore per attività/ spettacolo/manifestazione temporanea

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Modulo A

DOMANDA DI NULLA OSTA ACUSTICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE / COMMERCIALI

**Ufficio Tecnico –
Funzione Tutela dall’Inquinamento Acustico**

Richiesta di Nulla Osta prot. n° _____ del _____

Ragione sociale

Legale Rappresentante

Indirizzo della Sede

Partita I.V.A.

Descrizione dell'attività

Indirizzo dell'insediamento

Referente per l'azienda

Telefono

Fax

e-mail

Nominativo T.C.A.A. che ha redatto la valutazione di impatto/clima acustico

Telefono Fax e-mail

Il sottoscrittoin qualità di legale rappresentate della per come individuata in epigrafe chiede di essere autorizzato allo svolgersi di pubblicità fonica o diffusione sonora per come specificata nella valutazione di impatto/clima acustico

Santa Maria del Cedro _____

In fede
il Legale Rappresentante

**MARCA
DA BOLLO**

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Modulo A1

DOMANDA DI NULLA OSTA ACUSTICO PER PUBBLICITA' FONICA O DIFFUSIONE SONORA IN FORMA ITINERANTE

Ufficio Tecnico –
Funzione Tutela dall'Inquinamento Acustico

Richiesta di Nulla Osta prot. n° _____ del _____

Ragione sociale

Legale Rappresentante

Indirizzo della Sede

Partita I.V.A.

Descrizione dell'attività

Indirizzo dell'insediamento

Referente per l'azienda

Vie, piazze e spazi pubblici in cui si svolge l'attività.....

Automezzo e/o veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione: targa, tipo

Conducente :.....

Telefono

Fax

e-mail

Nominativo T.C.A.A. che ha redatto la valutazione di impatto/clima acustico.....

Telefono

Fax

e-mail

Il sottoscrittoin qualità di legale rappresentate della per come individuata in epigrafe chiede di essere autorizzato allo svolgersi di pubblicità fonica o diffusione sonora per come specificata nella valutazione di impatto/clima acustico allegata.

Santa Maria del Cedro _____

In fede
il Legale Rappresentante

**MARCA
DA BOLLO**

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Modulo B

DOMANDA DI NULLA OSTA ACUSTICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE / COMMERCIALI SENZA SORGENTI RUMOROSE

Ufficio Tecnico –
Funzione Tutela dall'Inquinamento Acustico

Richiesta di Nulla Osta prot. n° _____ del _____

Ragione sociale

Legale Rappresentante

Indirizzo della Sede

Partita I.V.A.

Descrizione dell'attività

Indirizzo dell'insediamento

Referente per l'azienda

Telefono

Fax

e-mail

Il sottoscritto DICHIARA che nell'esercizio indicato non è installato alcun impianto, attrezzatura e/o macchinario rumoroso, ivi comprese unità di condizionamento e ventilazione, e che non vengono eseguite lavorazioni rumorose con attrezzi manuali.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 469 c. p., art. 26 L. 15/1968, art. 11 comma 3 D.P.R.

403/1998, dichiara che quanto esposto nella presente risponde al vero.

Santa Maria del Cedro _____

In fede

**MARCA DA
BOLLO**

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Modulo C

Domanda di deroga ai limiti di rumore per cantieri edili temporanei

Ufficio Tecnico –
Funzione Tutela dall’Inquinamento Acustico

Richiesta di autorizzazione in deroga prot. n° _____ del _____ Il sottoscritto _____
nato a il _____, residente in _____ Prov. Via c.a.p. _____ in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...)
_____ della ditta _____ avente sede in Prov. , Via
_____ c.a.p. _____, tel. n° _____, codice fiscale o partita IVA:
_____ esercente l'attività di _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991, l'autorizzazione a gestire in Santa Maria del Cedro **la "attività rumorosa temporanea" costituita da un cantiere edile destinato alla realizzazione delle opere sotto specificate**, eventualmente in deroga ai vigenti limiti di rumorosità:

Indirizzo cantiere:

Tipologia dei lavori:

Data prevista di inizio lavori:

Durata dei lavori (n° giorni):

Orario di lavoro:

Elenco macchinari utilizzati:

Nei casi in cui i lavori sopra specificati:

- abbiano una durata superiore ai 30 giorni lavorativi, nel caso delle opere esterne, o superiori ai 5 giorni lavorativi nel caso delle opere interne;
- non riguardino ristrutturazione o manutenzione di opere in zone rurali distanti da abitazioni o luoghi frequentati,
- non abbiano carattere di emergenza o urgenza,
- non riguardino il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici o situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione

si allega alla presente domanda la seguente documentazione:

1) Relazione (in duplice copia) redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, completa di:

- informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi di lavoro, con esplicito riferimento alle attrezzature e macchine operatrici utilizzate, ed alla durata dei lavori;
- elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in dB(A) relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
- planimetria/e indicative comprendenti le abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività, stralcio della carta, possibilmente in scala 1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta la attività;
- misure del clima acustico del luogo, ed indicazione della classe desunta dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica comunale;
- valutazione previsionale di impatto acustico da calcolarsi in corrispondenza agli edifici abitativi più esposti alla rumorosità prodotta dal cantiere.

2) Comprova dell'avvenuto versamento della somma di Euro _____, (spese istruttoria), sul c/c postale n° _____

_____ Comune di Santa Maria del Cedro
Santa Maria del Cedro _____

timbro e firma

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Modulo D

Domanda di deroga ai limiti di rumore per attività/ spettacolo/manifestazione temporanea

Ufficio Tecnico –
Funzione Tutela dall’Inquinamento Acustico

Richiesta di autorizzazione in deroga prot. n° _____ del _____

Il sottoscritto _____
nato a il _____, residente in _____ Prov. Via _____ c.a.p. _____
in qualità di: (titolare / legale rappresentante / ...) _____
della (ditta, ente, associazione, ...) _____
avente sede in Prov. , Via _____
c.a.p. _____, tel. n° _____, codice fiscale o partita IVA: _____
esercitante l'attività di _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991, l'autorizzazione a gestire in Santa Maria del Cedro, la "attività rumorosa temporanea" sotto descritta, eventualmente in deroga ai vigenti limiti di rumorosità:

Luogo di svolgimento della manifestazione:

Tipologia (spettacoli, concerti, feste popolari, ecc.):

Data prevista di inizio:

Durata (n° giorni):

Orario della manifestazione:

Elenco impianti/attrezzature rumorose utilizzate:

Nei casi in cui l'attività temporanea sopra specificata:

- venga svolta in aree diverse da quelle espressamente previste dal Piano di Zonizzazione Acustica e dal Regolamento Acustico comunale, ovvero;
- abbia una durata superiore ai tre giorni, ovvero;
- comporti il superamenti dei limiti di rumorosità indicati all'art. 7.2 delle norme comunali di disciplina delle attività rumorose,

si allega alla presente domanda la seguente documentazione:

1) Relazione (in duplice copia) redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, completa di:

- informazioni dettagliate riguardanti la tipologia e lo svolgimento della manifestazione;
- elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in dB(A) relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
- planimetria/e indicative comprendenti le abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività/manifestazione, stralcio della carta, possibilmente in scala 1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta la attività/manifestazione;
- valutazione previsionale di impatto acustico da calcolarsi in corrispondenza agli edifici abitativi più esposti alla rumorosità prodotta dall'attività temporanea.

2) Comprova dell'avvenuto versamento della somma di Euro _____, (spese istruttoria), sul c/c postale n° _____ Comune di Santa Maria del Cedro

Santa Maria del Cedro _____

timbro e firma